



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

COPIA

Codice ente	11280.
DELIBERAZIONE N. 24	
Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IUC E SCADENZE RATE
PAGAMENTO PER L'ANNO 2015.

L'anno 2015 addì quindici del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presenza
ORDALI MAURIZIO	Sindaco	SI
ORLANDI MARIA ANTONIETTA	Consigliere	SI
LACCHINI DANIELE	Consigliere	SI
DESIMONI LUCA	Consigliere	SI
SCABINI GIORGIO	Consigliere	SI
FULGOSI ROSOLINO	Consigliere	SI
BENENTI ALBERTO	Consigliere	NO
MANSTRETTA ANDREA	Consigliere	SI
REBUFFI CARLO	Consigliere	SI
VERCESI DAMIANO	Consigliere	NO
ZUCCONI ANNA	Consigliere	NO

Totale presenti 8

Totale assenti 3

E' presente l'Assessore esterno Sig. RICCARDI Stefano

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Sabrina Siliberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ordali Maurizio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IUC E SCADENZE RATE PAGAMENTO PER L'ANNO 2015.

Alle ore 21,10 entra il Consigliere Sig. Rebuffi Carlo, si dà atto che sono presenti n. 8 Consiglieri comunali;

Il Sindaco relaziona in merito alla proposta di deliberazione consiliare

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRECISATO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2015 con Decreto del Ministero dell'interno in data 13/05/2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 115 in data 20.05.2015, è stato differito al 30 Luglio 2015 di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la propria delibera di C.C. n. 14 del 09.04.2014, con cui si provvedeva ad approvare il regolamento per l'Imposta Unica Comunale”;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO in ordine all'Imposta municipale propria (IMU) quanto segue:

L'istituzione della IUC dal 2014 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista dal D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (art. 1, comma 703, legge 147/2013), apportando le seguenti modifiche:

A partire dal 2014 l'applicazione dell'IMU è entrata a completo regime (art. 1, comma 707, legge 147/2013).

L'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di cat. A/1,A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di € 200,00, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1, comma 707, legge 147/2013).

A decorrere dal 2014 l'IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, legge 147/2013).

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% il moltiplicatore pari a 75 (non più a 110) (art. 1, comma 707, legge 147/2013).

DATO ATTO che con deliberazione di G. C. n. 36 del 06.06.2015 sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi;

RICHIAMATO il D.M. del 28.11.2014 del Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'Interno che, secondo un criterio altimetrico, ha stabilito nuove forme di esenzione per l'IMU sui terreni agricoli, in attuazione dell'art. 22, comma 2, del dl 66/2014, che ha imposto di circoscrivere l'esenzione per i terreni agricoli prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h, del dlgs 504/1992;

VISTO il Decreto-legge del 24 gennaio 2015 n. 4 - "Misure urgenti in materia di esenzione IMU", *Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015*;

VISTE le aliquote IMU 2014, approvate con delibera di C.C. n. 15 del 09.04.2014 e ritenute di confermarle anche per l'anno 2015, integrandole con l'introduzione dell'IMU sui terreni agricoli di cui al DM 28.11.2014, sopra citato, nella misura dello 0.76%;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, quanto segue:

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (art. 2, comma 1, lett. f, D.L. 16/2014).

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del reddito reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art. 1, comma 681, legge 147/2013).

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (art. 1, comma 675, legge 147/2013).

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (art. 1, comma 676, legge 147/2013).

Nella determinazione dell'aliquota il Consiglio comunale deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (art. 1, comma 679, legge 190/2014).

Per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti massimi del 10,6 per mille per IMU e del 2,5 per mille per la TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (art. 1, comma 679, legge 190/2014).

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille (art. 1, comma 678, legge 147/2013).

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 69.000,00
Cura del verde pubblico	€ 9.450,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, sgombero neve, videosorveglianza)	€ 138.500,00
Servizi di polizia locale	€ 46.550,00
Servizio di protezione civile	€ 5.300,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 2.000,00
Anagrafe	€ 116.890,00

VISTE le aliquote TASI 2014, approvate con delibera di C.C. n. 15 del 09.04.2014 e ritenute di confermarle anche per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, quanto segue:

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge 147/2013).

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 15 del D.Lgs. 36/2003), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 654, legge 147/2013).

Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (art. 1, comma 683 L. 147/2013).

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe che si ritiene opportuno approvare come da allegato al presente atto:

CATEGORIE O SOTTOCATEGORIE	DESCRIZIONE DELLE VOCI	TARIFFA AL MQ
A1	Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, scuole pubbliche e private, sale teatri, sale giochi, palestre	€ 1,432361
A2	Autorimesse, autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchinari, depositi al servizio di imprese edili, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi, locali a disposizione.	€ 1,689864
B	Mostre, autosaloni, autoservizi, campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento, attività di vendita all'ingrosso di beni non deperibili	€ 2,237058
C1	Abitazioni private (utenze domestiche)	€ 1,545018
C1	Aziende agricole	€ 1,545018
C2	Attività ricettivo - alberghiere	€ 1,545018

C3	Collegi, case di vacanza, case di riposo o di assistenza, ospedali	€	0,482818
D1	Ambulatori, studi medici e dentistici, studi veterinari	€	4,763806
D2	Studi professionali, uffici commerciali e assicurativi, agenzie immobiliari, banche	€	4,763806
E1	Attività di produzione artigianale/industriale e relative pertinenze	€	2,237058
E2	Attività artigianale di parrucchieri, barbieri, estetisti, lavanderia, falegnameria, idraulici, elettricisti, carrozzerie, officine	€	4,297082
E3	Attività di commercio di beni non deperibili	€	4,763806
F1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, supermercati, self-service, fast-food, enoteche	€	4,763806
F2	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, macellerie, vendita al dettaglio di beni alimentari	€	5,697255
F3	Attività di vendita al dettaglio di frutta, verdura, fiori	€	7,129615

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1 ^ Acconto (33,33 % della somma dovuta)	30 Settembre
	2 ^ Acconto (33,33% della somma dovuta)	31 Ottobre
	Saldo e conguaglio	30 Novembre

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale IUC, composto dall'imposta municipale (IMU), dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di Consiglio comunale del 9 aprile 2014 n. 14;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'imposta unica comunale IUC con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011	6 per mille
Fabbricati classificati in categorie diverse da C/1 e D/5	9,90 per mille
Immobili di categoria C/1	7,60 per mille
Fabbricati di categoria D/5	10,60 per mille
Aree fabbricabili	10,00 per mille
Terreni agricoli	7,60 per mille

2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9;
3. di dare atto che con deliberazione di G.C. n. 36 del 06.06.2015 sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. Di approvare le seguenti aliquote della TASI con efficacia dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013:

Abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,5 per mille
Abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	-----
Fabbricati classificati in categorie diverse da C/1 e D/5	0,70 per mille
Immobili categoria C/1	1,00 per mille
Immobili categoria D/5	-----
Immobili categoria D/10	1,00 per mille
Aree edificabili	0,6 per mille

2. di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 51,59 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

CATEGORIE O SOTTOCATEGORIE	DESCRIZIONE DELLE VOCI	TARIFFA AL MQ
A1	Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, scuole pubbliche e private, sale teatri, sale giochi, palestre	€ 1,432361
A2	Autorimesse, autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchinari, depositi al servizio di imprese edili, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi, locali a disposizione.	€ 1,689864
B	Mostre, autosaloni, autoservizi, campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento, attività di vendita all'ingrosso di beni non deperibili	€ 2,237058
C1	Abitazioni private (utenze domestiche)	€ 1,545018
C1	Aziende agricole	€ 1,545018
C2	Attività ricettivo - alberghiere	€ 1,545018
C3	Collegi, case di vacanza, case di riposo o di assistenza, ospedali	€ 0,482818
D1	Ambulatori, studi medici e dentistici, studi veterinari	€ 4,763806
D2	Studi professionali, uffici commerciali e assicurativi, agenzie immobiliari, banche	€ 4,763806
E1	Attività di produzione artigianale/industriale e relative pertinenze	€ 2,237058
E2	Attività artigianale di parrucchieri, barbieri, estetisti, lavanderia, falegnameria, idraulici, elettricisti, carrozzerie, officine	€ 4,297082
E3	Attività di commercio di beni non deperibili	€ 4,763806
F1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, supermercati, self-service, fast-food, enoteche	€ 4,763806
F2	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, macellerie, vendita al dettaglio di beni alimentari	€ 5,697255
F3	Attività di vendita al dettaglio di frutta, verdura, fiori	€ 7,129615

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1 ^ Acconto (33.33 % della somma dovuta)	30 Settembre
	2 ^ Acconto (33.33% della somma dovuta)	31 Ottobre
	Saldo e conguaglio	30 Novembre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto, con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to Ordali Maurizio

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- Ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Santa Maria della Versa,

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva il giorno _____ **decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente ai sensi dell'art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)**

Santa Maria della Versa,

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Santa Maria della Versa, 18/07/2015

Il Segretario Comunale
dott.ssa Sabrina Siliberto